

ENCICLOPEDIA DEL DIRITTO

Estratto da I TEMATICI, II-2021

REATO COLPOSO, diretto da M. Donini

Marco Grotto

SCUSANTI DELLA COLPA



SCUSANTI DELLA COLPA

SOMMARIO: 1. Il concetto di «scusante» (o causa di esclusione della colpevolezza): *a*) nozioni generali; *b*) esempi di scusanti; *c*) le scusanti “non codificate”; *d*) le proposte *de lege ferenda*; *e*) la dimensione processuale (cenni). — 2. Il concetto di «scusante» nel reato colposo: *a*) inquadramento generale; *b*) la dimensione normativa della colpa (cenni); *c*) le tendenze iperoggettivistiche, il loro superamento, la valorizzazione della colpevolezza colposa. — 3. Declinazione esemplificativa delle “scusanti” della colpa. Scusanti “codificate”: *a*) il grave turbamento emotivo nell'eccesso

Scusanti della colpa

colposo da legittima difesa; *b*) il contesto emergenziale. — 4. *Se-gue*: scusanti “non codificate” (e loro rilevanza); *c*) il mancato riconoscimento della necessità di adottare cautele comportamentali; *d*) l'impossibilità di riconoscere e rispettare la regola cautelare; *e*) l'affidamento incolpevole.

1. *Il concetto di « scusante » (o causa di esclusione della colpevolezza): a) nozioni generali; b) esempi di scusanti; c) le scusanti “non codificate”; d) le proposte de lege ferenda; e) la dimensione processuale (cenni).* — *a*) La categoria delle scusanti (1) ha trovato accoglimento nella dottrina penalistica in conseguenza dell'affermarsi della concezione normativa della colpevolezza (2). Il loro effetto è quello di precludere l'affermazione della colpevolezza rispetto a fatti tipici ed atipici.

Alla categoria delle scusanti vengono abitualmente ricondotte particolari situazioni o circostanze concomitanti all'agire, che, alterando il processo motivazionale, comprimono la libertà di decisione dell'autore del fatto e portano, dunque, ad escludere la sua rimproverabilità per il comportamento (illecito) da questi effettivamente tenuto.

Incidendo, come detto, sulla colpevolezza, le scusanti lasciano intatta la connotazione del fatto come tipico ed antigiuridico, dacché esso continuerà ad essere illecito. Da ciò derivano due importanti conseguenze.

La prima è che le scusanti trovano applicazione solo con riferimento a coloro i quali abbiano subito un perturbamento del libero formarsi della volontà, essendone preclusa l'estensione agli eventuali altri soggetti che, pur avendo materialmente concorso alla realizzazione del reato, non hanno subito alcun condizionamento psicologico.

La seconda è che dalla persistente illiceità della condotta (tipica, antigiuridica ma scusata) deriva la possibilità di legittimare (*ex art. 52 c.p.*) la reazione difensiva da parte dell'eventuale vittima di detto comportamento. Allo stesso modo, il compimento di un fatto illecito sorretto da una scusante lascia tendenzialmente intatte le obbligazioni risarcitorie o indennitarie nascenti da reato ai sensi degli art. 185 c.p., 2043, 2044, 2045 e 2059 c.c.

Le caratteristiche che si sono appena elencate distinguono dunque le scusanti sia dalle cause di

giustificazione (o scriminanti) (3) — le quali, con rilevanza oggettiva rilevante *erga omnes*, precludono l'affermazione di illiceità di un fatto già tipico — sia dalle cause di non punibilità — le quali operano in presenza di un fatto tipico, anti-giuridico e colpevole ed hanno la funzione di escludere, per ragioni di opportunità politico-criminale, che, in particolari situazioni, ad esso possa conseguire una pena (4).

b) Alla categoria delle scusanti vengono ricondotti alcuni istituti dotati di portata generale (5).

È il caso, innanzi tutto, dell'ordine illegittimo insindacabile (art. 51 comma 4 c.p.): in tal caso appare chiaro che, nonostante la collocazione codicistica, non possa trattarsi di una causa di giustificazione, perché le scriminanti hanno valenza oggettiva e, in virtù di tale caratteristica, si estendono a tutti i concorrenti nel reato; mentre nel caso di specie vi è almeno un soggetto (colui che ha dato l'ordine) che di tale reato sarà chiamato a rispondere.

Analogo ragionamento può essere fatto anche per la coazione morale, considerato che l'art. 54 comma 3 c.p. dichiara “non punibile” chi si trova a subirla, mentre ribadisce che « del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l'ha costretta a commetterlo ». Peraltro è noto come alcuna dottrina qualifichi come “scusante” lo stato di necessità nel suo complesso (e non solo la coazione morale) (6).

Altre ipotesi di scusanti sono poi espressamente disciplinate dall'ordinamento in singole norme di parte speciale, quali, ad esempio, l'art. 242 c.p.; gli art. 307 e 418 c.p.; l'art. 384 comma 1 c.p. (7). Anche in tali situazioni, infatti, la ragione

(3) F. CONSULICH, *Lo statuto penale delle scriminanti. Principio di legalità e cause di giustificazione: necessità e limiti*, Torino, Giappichelli, 2018, 107 ss.; F. VIGANÒ, *Stato di necessità e conflitto di doveri. Contributo alla teoria delle cause di giustificazione e delle scusanti*, Milano, Giuffrè, 2000, 148 ss.

(4) A. ASTROLOGO, *Le cause di non punibilità. Un percorso tra nuovi orientamenti interpretativi e perenni incertezze dogmatiche*, Bologna, Bononia University Press, 2009; G. DE FRANCESCO, *Punibilità*, Torino, Giappichelli, 2016.

(5) D. PIVA, *Le componenti impulsive della condotta. Tra imputabilità, (pre)colpevolezza e pena*, Napoli, Jovene, 2020, 205 ss. classifica le scusanti in base alla fatto che la scusa sia riferita alla “responsabilità” (*Verantwortung*) oppure alla colpevolezza (*Schuld*).

(6) Nella manualistica G. MARINUCCI, E. DOLCINI e G.L. GATTA, *Manuale di diritto penale*, pt. g., Milano, Giuffrè, 2018, 316 ss. In argomento, v. gli studi monografici di E. MEZZETTI, *Necessitas non habet legem? Sui confini tra « Impossibile » ed « Inesigibile » nella struttura dello stato di necessità*, Torino, Giappichelli, 2001 e VIGANÒ, *Stato di necessità e conflitto di doveri*, cit.

(7) Per l'inquadramento giuridico dell'art. 384 c.p., cfr.

(1) I termini « scusante » e « cause di esclusione della colpevolezza » verranno qui intesi come sinonimi.

(2) R. BARTOLI, *Colpevolezza: tra personalismo e prevenzione*, Torino, Giappichelli, 2005, 47 ss.; *amplius* E. VENA-FRO, *Scusanti*, Torino, Giappichelli, 2002. Un ruolo fondamentale nel riconoscimento di tale categoria è peraltro da attribuirsi alla notissima sentenza della Corte costituzionale 24 marzo 1988, n. 364.